

## REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

- Visto il D.Lgs. 297/94, artt. 37, 40, 42
- Visto il D.P.R. 275/1999, art.3
- Visto il D. l. 129/2018
- Visto il D.P.R. 122/2009
- Visto il D. Lgs 62/2017
- Visto il D.Lgs 81/2008
- Considerata la necessità di garantire il funzionamento e l'attività ordinaria dell'Istituzione Scolastica
- Considerato il fatto che a seguito di emergenza sanitaria sono state introdotte modalità di comunicazione a distanza che hanno dimostrato efficacia di funzionamento
- Visto l'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
- Valutate le condizioni di contesto

Si ritiene necessario emanare un Regolamento d'istituto per la regolamentazione degli Organi Collegiali che permetta la riunione/consultazione di un grande numero di persone evitando situazioni di presenza fisica, o anche la consultazione più snella di piccoli gruppi di personale scolastico, genitori, studenti in situazioni di normalità, specie da applicare nelle situazioni di probabile rischio per garantire maggiormente la tutela della salute degli operatori della scuola e dell'utenza e in caso di rilevata necessità o esigenza.

### Art. 1- Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. dell'Istituto di Istruzione Superiore Laeng-Meucci.
2. Le sedute degli Organi Collegiali dell'Istituto si svolgeranno on line secondo le modalità di seguito elencate, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità; il dirigente scolastico si farà carico di individuare sistemi di identificazione dei presenti, della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse.
3. Il presente Regolamento riguarda le riunioni on line di: - Collegio Docenti - Consiglio di Istituto - Consigli di Classe – Dipartimenti - Giunta Esecutiva – Assemblee di genitori e studenti (così come previsto e disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D.lgs.297/1994 e s.m.i.).
4. La convocazione e lo svolgimento online possono avere luogo per sospensione prolungata delle attività didattiche in presenza, per impedimento dovuto a cause di forza maggiore, per delibere aventi carattere d'urgenza, per opportuna valutazione del Dirigente Scolastico, del Presidente del Consiglio di Istituto o per delibera antecedente degli stessi Organi Collegiali coinvolti.

### Art. 2 – Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli Organi di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i convocati partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di piattaforme residenti nel Web individuate dalla struttura scolastica come piattaforme di riferimento ufficiale.

### Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli OO.CC. presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e, ove necessario, segretezza e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a. visione degli atti della riunione;
- b. intervento nella discussione;
- c. scambio di documenti;
- d. votazione;
- e. approvazione del verbale

### Art. 4 - Argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. di cui all'art.1 per deliberare sulle materie di propria competenza anche qualora le riunioni non siano previste nel Piano Annuale delle attività o siano convocate con urgenza (meno di 5 giorni di preavviso). Sono incluse in casi eccezionali, che comunque dovranno garantire la riservatezza dell'espressione individuale, le sedute nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto).

### Art. 5 – Convocazione

1. Gli organi collegiali possono essere convocati con modalità on line, da remoto, e svolti nello stesso modo con utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo utilizzando piattaforme che garantiscano la privacy.

2. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., in modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente del Cdi o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, o termini più brevi in caso di urgenza, tramite pubblicazione della circolare sul sito web dell'istituzione e/o su Registro Elettronico.

3. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (di cui il componente dell'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto, piattaforma per voto elettronico) e delle modalità di partecipazione attraverso il link da utilizzare per connettersi alla videoconferenza. Il partecipante avrà cura di custodire e non diffondere il link ricevuto

### Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

a. regolare convocazione di tutti i componenti aventi diritto comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.;

b. partecipazione almeno della maggioranza dei convocati, la metà più uno degli aventi diritto. Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;

c. raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale/deliberativo), la metà più uno dei voti validamente espressi.

2. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare e registrare a verbale la sussistenza del numero legale dei partecipanti e i quorum attraverso rilevazione ingressi, appello nominale, votazione palese, per alzata di mano ove possibile, dichiarazione di voto contrario/astensione, registrazione dell'incontro, screenshot o altre apposite funzioni presenti nelle piattaforme individuate.

4. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse:

- vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza e lo abbia segnalato inviando mail con autodichiarazione e documentazione dei problemi di connessione. La mancata comunicazione via mail, entro 15 minuti dall'ora prevista per l'inizio della riunione, corrisponde all'assenza dalla seduta on line. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno;
- si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta;
- nel caso in cui un partecipante dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare tempestivamente (entro la fine della seduta) la propria dichiarazione di voto, documentando i tempi della disconnessione e problemi che l'hanno determinata. La comunicazione sarà allegata al verbale della seduta;
- all'ingresso e durante la riunione i microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti e le webcam attive. Al fine di garantire la piena consapevolezza ai partecipanti alle riunioni sugli argomenti oggetto di delibera, saranno messi a disposizione degli stessi tutti gli atti e i documenti su cui deliberare, tramite condivisione dello schermo della piattaforma o invio preventivo della documentazione o altra modalità opportunamente individuata.

5. Possono partecipare alla riunione solo ed esclusivamente i soggetti facenti parte dell'organo che deve riunirsi, appositamente convocati.

6. Le delibere degli organi collegiali saranno assunte tramite approvazione delle proposte formulate nel corso della seduta in teleconferenza.

7. Dopo l'introduzione in videoconferenza del dirigente o suo delegato, (nel caso di Consiglio di Istituto, il Dirigente introdurrà su delega del Presidente del Consiglio di Istituto), ad ogni punto, sarà chiesto, a chi abbia intenzione di intervenire, di prenotarsi nella chat della videoconferenza e sarà data la parola in base alle prenotazioni.

8. Le votazioni per le singole delibere avverranno tramite idonea piattaforma di voto elettronico; ove ciò non fosse possibile, sarà chiesto ai partecipanti se ci sono opposizioni alla proposta, delle quali si prenderà nota tramite la chat e verranno riportate nel verbale della seduta.

9. Il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni, locali pubblici in genere) e l'intervenuto dovrà essere l'unico presente alla call dalla propria postazione.

10. Gli eventuali interventi devono avere di norma una durata massima di tre minuti.

11. I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679 ed a tal fine:

a. dovranno usare cuffie e non audio in open;

b. hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza; per tale motivo: - sono tenuti a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali, - sono tenuti a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza;

c. Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell'appartenenza agli Organi Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

#### Art. 7 - Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;

b. l'elenco con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;

c. l'esplicita indicazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo, del segretario;

d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

e. il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;

f. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva. In caso contrario si procederà all'approvazione nella prima seduta utile.

3. Il Presidente, in apertura della seduta successiva, chiede espressamente se vi siano motivate richieste di integrazioni o rettifiche da apportare al verbale della seduta precedente.

4. Il Presidente pone in votazione le proposte di rettifica e l'approvazione del verbale.

5. In assenza di interventi si procede all'approvazione del verbale.

#### Art. 8 - Registrazione della video seduta degli Organi Collegiali

1. È vietata la registrazione audio - video della seduta ad esclusione dell'effettuazione della stessa da parte del segretario verbalizzante al solo fine della redazione del verbale e non anche dell'uso personale. La registrazione non potrà essere archiviata o diffusa.

#### Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all'Albo on-line sul sito istituzionale.

2. Il presente Regolamento integra i Regolamenti degli Organi Collegiali di Istituto prevedendo le modalità di riunioni on line anche dopo il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 16 maggio 2022, Delibera n. 36

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 giugno 2022 Delibera n. 46